

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- La LR 23/4/2004, n. 11, avente ad oggetto "Norme per il governo del territorio", ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica, prevedendo nuovi strumenti e nuove procedure per la pianificazione del territorio;
- in particolare, l'art. 12, nel confermare che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante piano regolatore comunale, ha innovato la previgente disciplina disponendo che lo strumento urbanistico generale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
- Il Comune di Crespadoro ha aderito al PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) con i seguenti Comuni confinanti e limitrofi di Altissimo, Chiampo, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 100 del 14 luglio 2015, pubblicato nel BUR del 14 agosto 2015;
- Il PATI è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale, mentre il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T.I., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando la realizzazione di tali interventi;

PRECISATO che:

- a seguito della definitiva approvazione del PATI, così come previsto dalla L.R. n° 11/2004, il Piano Regolatore vigente (dopo l'approvazione del PATI), diventa il primo Piano degli Interventi per le parti compatibili al PATI (art. 48 c. 5 bis);
- a fronte di quanto sopra esposto, qualsiasi modifica al primo Piano degli Interventi, risulterà quale variante allo stesso ai sensi dell'art. 18 della L.R. citata n° 11/2004;
- la procedura per la redazione del Piano degli Interventi, ha inizio con la predisposizione da parte del Sindaco, di un documento programmatico preliminare, denominato "Documento del Sindaco" in cui sono evidenziati, secondo delle priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi.

DATO ATTO che al fine di concretizzare le scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio intercomunale, si è ritenuto opportuno dotare il Comune di un nuovo strumento urbanistico operativo, procedendo alla redazione della variante n. 1 del Piano degli Interventi con forme e contenuti adeguati alla L.R. 23/04/2004, n. 11;

PRESO ATTO che conformemente a quanto previsto dall'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 11/2004, il Sindaco, nella seduta di Consiglio Comunale del 20.12.2016 con delibera di presa d'atto n. 38, ha illustrato il Documento Preliminare Programmatico del Piano degli Interventi, "Documento del Sindaco", in cui sono evidenziati i contenuti e le previsioni programmatiche per il P.I. inteso che tale documento è il punto di partenza per la redazione delle varianti al Piano degli Interventi poiché per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 11/2004, è necessaria la "concertazione e la partecipazione" con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso;

VISTO che, in attuazione delle finalità di concertazione e partecipazione in ottemperanza all'art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004, il Comune di Crespadoro ha promosso un incontro di concertazione il 23.01.2017 per la presentazione della prima variante al Piano Interventi, dandone ampia pubblicità tramite inviti diretti alle varie Associazioni Economiche, Sociali e Locali, ai Gestori dei servizi pubblici e di uso pubblico, Enti Territoriali e Comuni confinanti, con l'obiettivo di concorrere alla definizione delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione;

VISTI gli elaborati progettuali relativi alla Variante n. 1 al Piano degli Interventi, redatti dall'Urbanista Lino Arch. De Battisti, con studio in Montagnana (PD), in qualità di tecnico incaricato, presentati in data 08.02.2017, prot. 550 (i quali sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale) costituiti da:

- 1- Elaborati grafici di Variante (Tav. unica con stralci delle varianti con stato vigente e di variante);
- 2- Relazione tecnica e programmatica;
- 3- Asseverazione idraulica (VCI)
- 4- Dichiarazione/Autocertificazione di non necessità della procedura di VINCA;

PRESO ATTO che le modifiche che vengono apportate al Piano degli interventi con la Variante n. 1, di cui trattasi, come da dichiarazione in data 23/01/2017 dell'Urbanista Lino Arch. De Battisti, contenuta nella relazione tecnica e programmatica, sono conformi e compatibili sia con le indicazioni del PATI e alle sue NTA, sia per quanto concerne il consumo di S.A.U. che per l'utilizzazione della capacità insediativa aggiuntiva prevista dal PATI;

PRECISATO che la presente Variante N. 1 al Piano degli Interventi prevede, essenzialmente, assestamenti di zone omogenee con limitati ampliamenti di superficie fondiaria e di volume e stralci di aree edificabili nel vigente Piano degli Interventi ex Piano Regolatore Generale, e sostanzialmente:

- delle riclassificazioni di aree edificabili in aree senza potenzialità edificatorie (agricole) in conformità a quanto prevede la L.R. N. 5/2015 all'art. 7 che consente ai Comuni di riclassificare aree edificabili al fine di diminuire il carico urbanistico;
- un ampliamento di un'area residenziale di completamento B2, a fronte di un declassamento in area agricola nello stesso ambito, per consentire, per motivazioni morfologiche, una più agevole costruzione di un fabbricato a destinazione abitativo senza un aumento sostanziale del carico urbanistico;
- l'inserimento di due piccole aree a destinazione pubblica che saranno assoggettate, in sede di progettazione, a Valutazione di Compatibilità Idraulica;

CONSIDERATO che, trattandosi di una variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi, e che non modifica l'apparato normativo vigente, nelle successive fasi verranno predisposti tutti gli elaborati previsti dall'art. 17 della L.R. 11/2004;

VISTO:

- La Legge Regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- La Legge Regionale n. 4/2008 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia pubblica, mobilità ed infrastrutture" e s.m.i.;
- Gli atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004 "Norme per il governo del territorio", approvati con DGRV n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i.;
- Il D.lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica, l'arch. Lino Arch. De Battisti, ha prodotto apposita asseverazione, dichiarando che la Variante N. 1 al Piano degli Interventi in argomento, non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico esistente e che, quindi, ai sensi della D.G.R.V. 62948 del 06.10.2009 allegato A), non necessita la valutazione di compatibilità idraulica e che l'approvazione della Variante N. 1 al Piano degli Interventi avverrà solamente dopo il silenzio assenso trascorsi giorni 30 dalla trasmissione all'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza.

PRESO ATTO della dichiarazione del Professionista in data 02.02.2017, pervenuta al Prot. N. 550 in data 08.02.2017, di non necessità della procedura di Vinca allegata alla presente e che l'eventuale necessità della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi della DGR n. 2299 del 2014 sarà verificata in sede di progettazione delle opere pubbliche;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 02 in data 20/02/2017, esecutiva, è stata ADOTTATA la prima variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004;

PRESO ATTO:

- che nel rispetto dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 11/2004, gli elaborati della 1^a variante al P.I. sono stati depositati alla segreteria comunale per 30 giorni ed inoltre dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso, pubblicato all'albo pretorio comunale elettronico, sul sito internet del comune, su due quotidiani a diffusione locale ed esposto sulle bacheche collocate in tutto il territorio comunale e nei locali pubblici;

- che in data 27 Febbraio 2017, negli Avvisi Legali del Giornale di Vicenza e dell'Arena di Verona, è stato pubblicato l'estratto dell'avviso di adozione 1^a variante al P.I. del Comune di Crespadoro;

ATTESO CHE, a seguito del deposito e pubblicazione della variante N. 1 al P.I., sono pervenute le seguenti osservazioni:

Osservazione N. 1: pervenuta al protocollo comunale il 27.04.2017 al N. 1646, (presentata entro i termini art. 18 L.R. n. 11/04) dai Sig. Tagliapietra Tiziano e Dalla Costa Matteo, con la quale chiedono che *"... venga prevista in corrispondenza dell'ampliamento della zona edificabile B2, un ampliamento stradale, della strada vicinale[...] che attraversa e costeggia tale zona B2, per poter permettere in futuro un accesso agevole ai veicoli in caso che la zona soprastante, di nostra proprietà, diventi edificabile o utilizzabile come residenziale. Si chiede pertanto che il limite dell'area edificabile o di future recinzioni sia arretrato dal limite catastale della strada per poter permettere l'allargamento stradale"*, relativa alle aree in Via Sacco;

Osservazione N. 2: pervenuta al protocollo comunale il 25.05.2017 al N. 2065, (presentata dopo i termini art. 18 L.R. n. 11/04) dal Sig. Zanconato Renato, con la quale chiede *"... di estendere la zona edificabile B2 posta a ridosso dei fabbricati in proprietà per poterli ampliare"*, relativa alle aree in Via Tibaldi;

Osservazione N. 3: pervenuta al protocollo comunale il 06.06.2017 al N. 2200, (presentata dopo i termini art. 18 L.R. n. 11/04) dal Sig. Grandi Gianfranco, con la quale chiede che *"...venga autorizzato il cambio d'uso, con possibilità di ampliamento, da deposito attrezzi ad abitazione del fabbricato sito in via Castegnare (località Durlo) e catastalmente censito al foglio n. 9 mappale 1220 in quanto non più funzionale al fondo di proprietà"*, relativa alle aree in Via Castegnare;

Osservazione N. 4: pervenuta al protocollo comunale il 08.06.2017 al N. 2246, (presentata dopo i termini art. 18 L.R. n. 11/04) dal Sig. Cocco Adamo, con la quale chiede *"... di estendere la zona edificabile B2 posta a ridosso dei fabbricati in proprietà per poterli ampliare"*, relativa alle aree in Via Repele;

VISTE le controdeduzioni alle predette osservazioni predisposte dall'urbanista arch. Lino De Battisti in data 20.06.2017, pervenute al protocollo comunale n. 2685 del 11.07.2017:

All'osservazione N. 1: il progettista controdeduce proponendo di ACCOGLIERE l'osservazione motivando come segue:

"L'osservazione risulta accoglibile conformemente a quanto disposto dall'art. 11 delle Norme Tecniche, considerando inoltre eventuali ampliamenti della sede stradale secondo quanto disciplinato dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione";

All'osservazione N. 2: il progettista controdeduce proponendo di ACCOGLIERE l'osservazione motivando come segue:

"L'osservazione risulta tecnicamente accoglibile, ampliando la ZTO B2 al mappale 378 del Fg.5.";

All'osservazione N. 3: il progettista controdeduce proponendo di NON ACCOGLIERE l'osservazione motivando come segue:

"L'osservazione non è pertinente in quanto non assimilabile ad una osservazione al P.I. adottato, non essendovi una norma pertinente nelle vigenti norme di Piano, conseguentemente dovrebbe essere riadattata la variante in oggetto, potrà essere valutata ed accolta come manifestazione di interesse per una ulteriore variante al P.I.";

All'osservazione N. 4: il progettista controdeduce proponendo di ACCOGLIERE l'osservazione motivando come segue:

"L'osservazione risulta tecnicamente accoglibile, ampliando la ZTO B2 ai mappali di proprietà";

RIBADITO che le scelte di programmazione di governo e di sviluppo urbanistico del territorio sono prerogativa, per legge, degli Enti Locali e pertanto, nel caso di specie, l'Amministrazione Comunale di Crespadoro, considerato non sussistere ostacoli normativi, ritiene opportuno accogliere le richieste di cui alle Osservazioni N. 1, N. 2 e N. 4 e di non accogliere la richiesta di cui all'Osservazione N. 3;

ESAMINATI i seguenti elaborati progettuali costituenti la variante parziale n. 1 al Piano degli Interventi, redatti sulla base dell'accoglimento o meno delle predette osservazioni, sottoscritti dall'arch. Lino De Battisti e datati 20.06.2017 e pervenuti al protocollo comunale al n. 2685 del 11.07.2017 e precedenti depositati in data 08.02.2017, prot. 550 (depositati agli atti dell'Ufficio Tecnica Comunale):

- 1- Elaborati grafici di Variante (Tav. unica con stralci delle varianti con stato vigente e di variante) (prot. 550 del 08.02.2017, per le parti non oggetto di variazione);
- 2- Relazione tecnica e programmatica (prot. 550 del 08.02.2017, elaborato invariato rispetto a quello adottato con Delibera C.C. 2/2017)
- 3- Asseverazione idraulica (VCI) (prot. 550 del 08.02.2017, elaborato invariato rispetto a quello adottato con Delibera C.C. 2/2017)
- 4- Dichiarazione/Autocertificazione di non necessità della procedura di VINCA (prot. 550 del 08.02.2017, elaborato invariato rispetto a quello adottato con Delibera C.C. 2/2017)
- 5- Estratti degli elaborati descrittivi e cartografici del Piano adottato con le osservazioni (accolte e non accolte);

RISCONTRATO che i predetti elaborati prot. 550 del 08.02.2017 e 2685 del 11.07.2017 sono conformi e compatibili con le prescrizioni, vincoli e direttive del PATI;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio";
- la Legge Regionale n. 4/2008 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia pubblica, mobilità ed infrastrutture";
- gli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004 "Norme per il governo del territorio", approvati con DGRV n. 3178 del 08.10.2004;

VISTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., nonché dello Statuto comunale;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 78, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 267/2000 dispone:

2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.

Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico;

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013, lo schema del presente provvedimento è stato preventivamente pubblicato sul sito istituzionale comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" in data 14/07/2017;

RILEVATO che il presente provvedimento, non riveste rilevanza contabile;

RICHIAMATA la Legge Regionale n° 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'area tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con Consiglieri Presenti n. ____ - Votanti n. ____ - Favorevoli n. ____ - Contrari n. ____ - Astenuti n. ____

DELIBERA

1) DI ACCOGLIERE l'osservazione N. 1 pervenuta al prot. 1646 del 27.04.2017 presentata dai Sig. Tagliapietra Tiziano e Dalla Costa Matteo, relativa alle aree in Via Sacco, facendo proprie le controdeduzioni dell'arch. Lino De Battisti, pervenute al protocollo comunale n. 2685 in data 11/07/2017 (i cui contenuti si fanno propri integralmente), come sotto specificate:

"L'osservazione risulta accoglibile conformemente a quanto disposto dall'art. 11 delle Norme Tecniche, considerando inoltre eventuali ampliamenti della sede stradale secondo quanto disciplinato dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione";

Con la seguente votazione (esperita in forma palese per alzata di mano) sull'osservazione n. 1 prot. 1646 del 27.04.2017 e relative controdeduzioni dell'urbanista incaricato prot. 2685 del 11/07/2017, che propone di accogliere l'osservazione esaminata:

PRESENTI

VOTANTI

FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

2) DI ACCOGLIERE l'osservazione N. 2 pervenuta al prot. 2065 del 25.05.2017 presentata dal Sig. Zanconato Renato, relativa alle aree in Via Tibaldi, facendo proprie le controdeduzioni dell'arch. Lino De Battisti, pervenute al protocollo comunale n. 2685 in data 11/07/2017 (i cui contenuti si fanno propri integralmente), come sotto specificate:

"L'osservazione risulta tecnicamente accoglibile, ampliando la ZTO B2 al mappale 378 del Fg.5.";

Con la seguente votazione (esperita in forma palese per alzata di mano) sull'osservazione n. 2 prot. 2065 del 25.05.2017 e relative controdeduzioni dell'urbanista incaricato prot. 2685 del 11/07/2017, che propone di accogliere l'osservazione esaminata:

PRESENTI

VOTANTI

FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

3) DI NON ACCOGLIERE l'osservazione N. 3 pervenuta al prot. 2200 del 06.06.2017 presentata dal Sig. Grandi Gianfranco, relativa alle aree in Via Castegnare, facendo proprie le controdeduzioni dell'arch. Lino De Battisti, pervenute al protocollo comunale n. 2685 in data 11/07/2017 (i cui contenuti si fanno propri integralmente), come sotto specificate:

"L'osservazione non è pertinente in quanto non assimilabile ad una osservazione al P.I. adottato, non essendovi una norma pertinente nelle vigenti norme di Piano, conseguentemente dovrebbe essere riadattata la variante in oggetto, potrà essere valutata ed accolta come manifestazione di interesse per una ulteriore variante al P.I.";

Con la seguente votazione (esperita in forma palese per alzata di mano) sull'osservazione n. 3 prot. 2200 del 06.06.2017 e relative controdeduzioni dell'urbanista incaricato prot. 2685 del 11/07/2017, che propone di non accogliere l'osservazione esaminata:

PRESENTI

VOTANTI

FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

4) DI ACCOGLIERE l'osservazione N. 4 pervenuta al prot. 2246 del 08.06.2017 presentata dal Sig. Cocco Adamo, relativa alle aree in Via Repele, facendo proprie le controdeduzioni dell'arch. Lino De Battisti,

pervenute al protocollo comunale n. 2685 in data 11/07/2017 (i cui contenuti si fanno propri integralmente), come sotto specificate:

"L'osservazione risulta tecnicamente accoglibile, ampliando la ZTO B2 ai mappali di proprietà";

Con la seguente votazione (esperita in forma palese per alzata di mano) sull'osservazione n. 4 prot. 2246 del 08.06.2017 e relative controdeduzioni dell'urbanista incaricato prot. 2685 del 11/07/2017, che propone di accogliere l'osservazione esaminata:

PRESENTI

VOTANTI

FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

- 5) **DI APPROVARE** i seguenti elaborati progettuali, costituenti la variante n. 1 al Piano degli Interventi, modificati sulla base dell'accoglimento o meno delle predette osservazioni sottoscritti dall'arch. Lino De Battisti, datati 20.06.2017 e pervenuti al protocollo comunale al n. 2685 del 11.07.2017 e precedenti depositati in data 08.02.2017, prot. 550 (depositati agli atti dell'Ufficio Tecnica Comunale) costituiti da:
- 1- Elaborati grafici di Variante (Tav. unica con stralci delle varianti con stato vigente e di variante) (prot. 550 del 08.02.2017, per le parti non oggetto di variazione);
 - 2- Relazione tecnica e programmatica (prot. 550 del 08.02.2017, elaborato invariato rispetto a quello adottato con Delibera C.C. 2/2017)
 - 3- Asseverazione idraulica (VCI) (prot. 550 del 08.02.2017, elaborato invariato rispetto a quello adottato con Delibera C.C. 2/2017)
 - 4- Dichiarazione/Autocertificazione di non necessità della procedura di VINCA (prot. 550 del 08.02.2017, elaborato invariato rispetto a quello adottato con Delibera C.C. 2/2017)
 - 5- Estratti degli elaborati descrittivi e cartografici del Piano adottato con le osservazioni accolte e non accolte);
- 6) **DI DARE ATTO** che, trattandosi di una variante parziale e puntuale al Piano degli Interventi che non modifica l'apparato normativo vigente, tutti gli elaborati previsti dall'art. 17 della L.R. 11/2004 verranno predisposti nelle successive fasi;
- 7) **DI DARE ATTO** che le modifiche che vengono apportate al Piano degli interventi con la Variante n. 1, di cui trattasi, come da dichiarazione in data 23/01/2017 dell'Urbanista Lino Arch. De Battisti, contenuta nella relazione tecnica e programmatica, sono conformi e compatibili sia con le indicazioni del PATI e alle sue NTA, sia per quanto concerne il consumo di S.A.U. che per l'utilizzazione della capacità insediativa aggiuntiva prevista dal PATI;
- 8) **DI DARE ATTO** che saranno recepite le eventuali prescrizioni che il Genio Civile dovesse impartire in merito agli obblighi derivanti dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale N.3637/2002 e 2948/2009, parte integrante del Piano degli Interventi;
- 9) **DI PRENDERE ATTO** della dichiarazione del Professionista in data 02.02.2017, pervenuta al Prot. N. 550 in data 08.02.2017, di non necessità della procedura di Vinca allegata alla presente e che l'eventuale necessità della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi della DGR n. 2299 del 2014 sarà verificata in sede di progettazione delle opere pubbliche;
- 10) **DI DARE ATTO** che, copia integrale della presente variante n. 2 del Piano approvato dovrà essere trasmessa alla Provincia di Vicenza;
- 11) **DI DARE ATTO** che l'efficacia della presente variante avverrà secondo le modalità della vigente legge regionale in materia.